

“ALLEGATO A “
Articolo 30
Occupazioni non assoggettate al canone

1. Oltre le esenzioni disciplinate dal comma 833 *della Legge n. 160/2019* e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento, sono esenti ai sensi del comma 821 lettera f) *della medesima Legge n. 160/2019*:

- a) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
- b) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali nel rispetto dell'ambiente circostante, le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose legalmente riconosciute;
- c) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
- d) i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini;
- e) le occupazioni poste in essere in occasione di manifestazioni ed iniziative effettuate dalle istituzioni scolastiche pubbliche, dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale ex D. Lgs. 4 Dicembre 1997, n. 460, e dagli enti non commerciali ai sensi del D.lgs 3 luglio 2017, n. 117, che siano strettamente inerenti all'attività dell'istituzione, dell'organizzazione o dell'ente. L'esenzione si applicherà a condizione che l'ente del Terzo Settore dimostri l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 11 del Dlgs. n. 117/2017.
- f) le occupazioni realizzate per iniziative del Comune anche congiuntamente a Terzi
- g) Occupazioni per commercio ambulante itinerante, con soste inferiori a 60 minuti a condizione che la vendita sia effettuata solo tramite veicolo o furgone od altra struttura mobile, senza occupazione di suolo pubblico per l'esposizione della merce.
- ~~h) Le occupazioni collegate a manifestazioni, senza scopo di lucro, per finalità sociale, culturale e di promozione del territorio, o legate alle tradizioni locali, religiose, e culturali. O altre iniziative promozionali o sportive, per le quali l'Amministrazione Comunale, avendone condiviso gli obiettivi, abbia concesso ESENZIONE.~~
- i) le occupazioni realizzate da esercenti attività economiche in area antistante i rispettivi locali per una superficie non superiore a 25mq, in occasione di manifestazioni e /o ricorrenze, inaugurazioni di nuovi locali e/o attività, per mostre, intrattenimenti, escluse le aree adibite ad attività di vendita, per un massimo di 4 giornate all'anno e a condizione che l'occupazione sia autorizzabile. Resta inteso che per le aree adibite a zona di sosta a pagamento le occupazioni alle suddette condizioni sono consentite al di fuori della fascia oraria assoggettata a pagamento.
- l) le occupazioni realizzate per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e per tutte le raccolte differenziate a questo correlate;

m) le occupazioni realizzate da imprese per lo svolgimento di lavori per conto del Comune per il tempo e gli spazi necessari per il compimento dell'opera;

Articolo 31 **Riduzioni del canone**

1. Ai sensi del comma 821 lettera f) **della Legge n. 160/2019** sono previste le seguenti riduzioni:
 - a) È disposta la riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;
 - b) Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie realizzate in occasione di manifestazioni culturali, sportive, ricreative, politiche, religiose, di beneficenza, di promozione del territorio, inoltre per iniziative organizzate dalle Pro-Loco, Associazioni di volontariato e del tempo libero, comitati paesani ecc..., senza scopo di lucro e non rientrati nei casi di esenzione di cui all'art. 32 lettera h) **di cui all'art. precedente** la tariffa è ridotta al 20%. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune, che ne condivide gli obiettivi, viene riconosciuta l'esenzione dal pagamento del canone **per la sola occupazione di suolo previa Deliberazione dell'ente da assumersi ai sensi del "Regolamento per la Concessione di Contributi, Patrocinio e altri Benefici Economici" di cui alla Delibera CC. N. 51 del 05/06/2015**
 - c) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni fieristiche, promozionali, enogastronomiche, il cui scopo principale è il commercio di beni o la somministrazione di cibi e bevande, la tariffa è ridotta al 50%.;
 - d) È disposta la riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati;
 - e) È disposta la riduzione del canone per le esposizioni pubblicitarie in funzione del minore pregio delle strade e degli spazi pubblici comunali, che, a tal fine, sono classificati in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è riportata nell'allegato "A" del presente Regolamento e ne è parte integrante;
 - f) Le occupazioni di durata non inferiore a dieci giorni sono ridotte del 40% a partire dall'undicesimo giorno se continuative ;
 - g) Le occupazioni di durata superiori a 30 giorni o che si verificano con carattere ricorrente per convenzione sono ridotte del 50%;
 - h) le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia qualora siano finalizzate al recupero ed alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare ricadente nei centri storici della città e delle frazioni, sono ridotte del 25%;

2. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie realizzate in occasione di manifestazioni culturali, sportive, ricreative, politiche, religiose, di beneficenza, di promozione del territorio, inoltre per iniziative organizzate dalle Pro-Loco, Associazioni di volontariato e del tempo libero, comitati paesani ecc..., senza scopo di lucro e per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni fieristiche, promozionali, enogastronomiche, il cui scopo principale è il commercio di beni o la

somministrazione di cibi e bevande, la tariffa è ridotta di un ulteriore 50% per i giorni di occupazione compresi tra il 2° e il 15° se continuativi;

Art. 45 **Accessi e Passi carrabili .**

~~1. Gli accessi, le diramazioni e i passi carrabili così come individuati dall'art. 22 del Codice della strada sono esenti dall'applicazione del canone. Fermo restando l'osservanza di quanto prescritto dal Codice della strada e dalle norme urbanistiche circa la loro individuazione, concessione e segnalazione con apposito cartello rilasciato dal Comune dietro rimborso del relativo costo.~~

1. Si definiscono:

a) "accessi", le immissioni da un'area o da un edificio privato alla strada di uso pubblico;

b) "diramazioni", le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico.

Agli effetti del presente Regolamento si definiscono:

➤ **Accessi pedonali: gli accessi adibiti al solo uso di pedoni con apertura non superiore a mt. 1,50 che palesemente non consentono l'utilizzo per immissione di veicoli;**

➤ **Accessi carrabili: gli accessi di qualsiasi dimensione adibiti al transito di veicoli, indipendentemente dalla natura di questi ultimi;**

➤ **Accessi a distributori di carburante: gli accessi utilizzati per accedere agli impianti di distribuzione di carburante e servizi connessi;**

➤ **Accessi agricoli: gli accessi che conducono ad un fondo agricolo.**

2. Ogni nuova realizzazione e/o modifica di accesso carrabile e/o pedonale è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte dei competenti uffici comunali.

3. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

4. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

5. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico

6. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area

antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 mq ed è soggetta al pagamento del relativo canone a prescindere dalla realizzazione o meno di opere e/o manufatti

- 7. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. L'eventuale messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente***